



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 102

Edolo (BS), lì 13/11/2025

**PROROGA ORDINANZA N. 96-2025
MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN VIA G. SORA, VIA A. MORINO E VIA SALA
NEL COMUNE DI EDOLO (BS)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la richiesta ricevuta in data 30/10/2025 da parte della ditta "Plona Lavori S.r.L." con sede legale e operativa in Sonico (BS) in via Nazionale n.1, acquisita con protocollo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 2865, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità in un tratto di via G. Sora, via A. Morino e via Sala nel Comune di Edolo (BS), per effettuare lavori per conto di Acque Bresciane;

Acquisita con Prot. n. 3005 del 12/11/2025, la richiesta di proroga del periodo concesso con l'ordinanza n. 96/2025;

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Comune di Edolo (BS);

Acquisita l'autorizzazione alla manomissione della strada di via G. Sora, emessa da parte del Comune di Edolo (BS) – Area Lavori Pubblici e Ambiente;

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che lo svolgimento dei lavori, avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

LA PROROGA DELL'ORDINANZA N. 96/2025 FINO A VENERDI' 21/11/2025, CHE PREVEDEVA:

- **L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA REGOLATO CON LANTERNE SEMAFORICHE (0-24h) E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (0-24h) IN FUNZIONE DELL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE, IN VIA G. SORA e VIA A. MORINO (tratto ricompreso tra le intersezioni con viale Derna e via A. Morino).**
- **IL RESTRINGIMENTO TEMPORANEO DELLA CARREGGIATA DI MARCIA NELL'INTERSEZIONE DI VIA G. SORA - VIA SALA, FINO AL TERMINE DEI LAVORI E AL RIPRISTINO DELL'AREA.**

DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente:

- che vengano osservate le normative in materia di esecuzione di lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
- il posizionamento e il mantenimento, dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell'ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- che sia garantito, in ogni occasione, il senso unico alternato di marcia, in piena sicurezza;
- **la possibilità di proroga della presente ordinanza, qualora sorgessero complicazioni e/o condizioni meteo avverse, tali da non garantirne il rispetto, al fine di agevolare la conclusione dei lavori, previa comunicazione;**
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata dall'intervento al termine dei lavori.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane ed il Comune di Edolo non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.**

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- alla ditta Plona Lavori S.r.l.;
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS).

la Responsabile del Procedimento
(Agt. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.